



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2023
(OR. en)

6973/23
ADD 3

ECOFIN 200
UEM 50
FIN 265
COH 25
CLIMA 103
ENV 190
FORETS 19

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 1259 FV4
Oggetto:	ALLEGATO 5 della Comunicazione della Commissione Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 1259 FV4.

All.: C(2023) 1259 FV4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2023
C(2023) 1259 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

Comunicazione della Commissione

Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

ALLEGATO V - MODELLO PER GLI STATI MEMBRI

CAPITOLO DEDICATO A REPowerEU

Indice

Allegato V - Modello per gli Stati membri	1
PARTE 1.2 - Motivazione dell'addendum	2
PARTE 2.1 - CAPITOLO REPowerEU	2
1. Obiettivo generale del capitolo.....	2
2. Descrizione delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo	2
a) Riquadro riassuntivo.....	2
b) Obiettivi di REPowerEU	3
c) Descrizione delle riforme e degli investimenti.....	4
d) Progetti con dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale	4
e) Consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi.....	5
f) Dimensione digitale.....	5
g) Marcatura climatica e ambientale.....	5
h) Principio "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) ...	5
i) Finanziamento e costi	5

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente modello integra il modello di addendum dei piani per la ripresa e la resilienza (PRR) (in particolare le sezioni 1, 3 e 4 sono pertinenti anche per il capitolo REPowerEU) e va letto in linea con gli orientamenti aggiornati sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU, nei quali figurano ulteriori istruzioni utili anche per il capitolo REPowerEU. Gli Stati membri sono invitati a contattare la Commissione per ulteriori domande.

PARTE 1.2 - Motivazione dell'addendum

Se la modifica del piano verte sull'introduzione di un capitolo REPowerEU, nella presente sezione occorre fare riferimento alle seguenti basi giuridiche:

- *articolo [21 bis] per beneficiare di sostegno finanziario non rimborsabile supplementare per contribuire agli obiettivi di REPowerEU e/o articolo [21 ter, paragrafo 2,] per beneficiare di trasferimenti volontari dalla riserva di adeguamento alla Brexit;*
- *l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 2¹, elencati nella sezione corrispondente del modello di addendum del PRR, possono costituire anch'essi basi giuridiche per i capitoli REPowerEU e dovrebbero essere menzionati quando necessario.*

PARTE 2.1 - CAPITOLO REPowerEU

Il capitolo REPowerEU è necessario se il PRR presentato dopo l'entrata in vigore del regolamento richiede finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 14 (prestiti), dell'articolo 21 bis (entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE) o dell'articolo 21 ter, paragrafo 2 (trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit). Il capitolo REPowerEU riguarderà il contributo dello Stato membro agli obiettivi di REPowerEU e l'impiego del dispositivo per la ripresa e la resilienza a tale fine.

1. Obiettivo generale del capitolo

Lo Stato membro dovrebbe descrivere le principali sfide cui si trova a far fronte in relazione a REPowerEU. Dovrebbe spiegare brevemente in che modo affrontarle con le misure proposte nel capitolo REPowerEU contribuirà a migliorare la sua situazione, anche rafforzando la resilienza. Dovrebbe spiegare in che modo le misure proposte nel capitolo risponderanno alle sfide indicate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi i cicli del semestre 2022 e successivi.

2. Descrizione delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo

Il capitolo REPowerEU equivale a una componente del PRR. Se necessario lo Stato membro può suddividerlo in più sottocomponenti. Di conseguenza si applicano gli orientamenti e la struttura delle componenti del PRR di cui alla parte 2 del modello diramato dalla Commissione nel gennaio 2021², compresi tutti gli elementi preesistenti e tenendo conto delle integrazioni e modifiche della struttura originaria riportate qui di seguito.

¹ A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, può trasferire al capitolo REPowerEU misure vigenti, senza rafforzarle. Cfr. anche parte 2.1, sezione 2.

² Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 2/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021, pagg. 5-6
[\[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf\]](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf).

a) Riquadro riassuntivo

Misure aggiunte/rafforzate - sovvenzioni (articolo 21 bis, articolo 21 ter, paragrafo 2, e articolo 18, paragrafo 2)		
Denominazione della misura	Se pertinente: numero di riferimento della decisione di esecuzione del Consiglio vigente ³	Costi stimati
Misure aggiunte/rafforzate - prestiti (articolo 14)		

b) Obiettivi di REPowerEU

Per quanto concerne la combinazione di misure nel capitolo REPowerEU, lo Stato membro dovrebbe indicare quale o quali obiettivi di REPowerEU persegue e come.

Considerando tutte le misure incluse nel capitolo REPowerEU, lo Stato membro dovrebbe illustrare in che modo siano coerenti con le altre iniziative attuate per conseguire gli obiettivi di REPowerEU, tenuto conto delle misure previste nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, e coerenti con le altre iniziative che concorrono al perseguimento degli obiettivi di REPowerEU finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per dimostrare la coerenza, lo Stato membro dovrebbe motivare l'aggiunta delle misure incluse nel capitolo REPowerEU rispetto a quelle già vigenti o previste. Dovrebbe spiegare in che modo tali misure permettano di colmare le lacune rimanenti a livello nazionale e/o di UE non ancora risolte da misure precedenti.

Al fine di dimostrare l'impatto del capitolo sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi, la Commissione incoraggia lo Stato membro a indicare la riduzione prevista delle importazioni di gas naturale dalla Russia nel 2027 rispetto al

³ A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, lo Stato membro può trasferire al capitolo REPowerEU i rafforzamenti delle misure vigenti. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo in seguito all'aggiornamento di giugno 2022 può trasferire al capitolo REPowerEU misure vigenti, senza rafforzarle.

⁴ A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, lo Stato membro può trasferire al capitolo REPowerEU i rafforzamenti delle misure vigenti. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo in seguito all'aggiornamento di giugno 2022 può trasferire al capitolo REPowerEU misure vigenti, senza rafforzarle.

2019 (in miliardi di metri cubi). L'informazione potrebbe rivelarsi molto utile per comprendere l'impegno globale dello Stato membro verso il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU.

c) Descrizione delle riforme e degli investimenti

In linea con la sottosezione 3 del modello diramato dalla Commissione nel gennaio 2021⁵, lo Stato membro dovrebbe descrivere in dettaglio le riforme e gli investimenti specifici che saranno finanziati (parzialmente) dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, specificandone interconnessioni e sinergie.

Lo Stato membro può includere nella presente sezione: a) misure completamente nuove, o b) misure già previste in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate e ora rafforzate⁶. In quest'ultimo caso lo Stato membro dovrebbe rimandare alle prove e alle analisi già fornite e limitare le informazioni supplementari agli elementi modificati, in particolare le stime aggiornate dei costi e i traguardi e obiettivi supplementari. Lo Stato membro soggetto a una riduzione del contributo finanziario massimo può inoltre c) trasferire al capitolo REPowerEU misure previste in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, laddove la misura sostenga obiettivi pertinenti. Tali misure non devono necessariamente essere rafforzate e possono rappresentare un importo di costi stimati pari al massimo alla riduzione del contributo finanziario massimo.

d) Progetti con dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

Lo Stato membro dovrebbe indicare le misure del capitolo che hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale e precisare per ciascuna misura i costi stimati e la quota che rappresenta nei costi totali stimati di tutte le misure incluse nel capitolo REPowerEU.

Devono essere indicate informazioni sugli altri Stati membri coinvolti nei progetti e su qualsiasi meccanismo di coordinamento destinato a garantire il completamento tempestivo di tali progetti transfrontalieri.

Per ciascuna misura con dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, lo Stato membro dovrebbe spiegare brevemente:

- *se la misura risponda o no alle sfide indicate dalla Commissione nella valutazione delle esigenze del piano REPowerEU del 18 maggio 2022;*
- *il contributo che la misura apporta alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e della domanda di energia, e il suo effetto previsto sui flussi energetici transfrontalieri, O*
- *il contributo che la misura apporta alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.*

⁵ Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 2/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021, pagg. 5-6 [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf].

⁶ Ulteriori informazioni sulle misure rafforzate sono riportate negli orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU, comunicazione della Commissione (2022), Bruxelles, 12.5.2022, pag. 21 <https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repower.eu>.

Se lo Stato membro indica che le misure del capitolo REPowerEU non raggiungono il citato obiettivo del 30 %, la presente sezione dovrebbe spiegarne i motivi.

e) Consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi

Lo Stato membro dovrebbe integrare nella presente sezione la sintesi del processo di consultazione sull'inclusione di un capitolo REPowerEU condotto con le autorità locali e regionali e altri portatori di interessi. La sintesi dovrebbe indicare i portatori di interessi consultati, riportare l'esito delle consultazioni e illustrare in che modo i contributi pervenuti hanno trovato riscontro nei capitoli REPowerEU.

f) Dimensione digitale

Lo Stato membro dovrebbe marcare le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU da finanziare tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza applicando la metodologia di marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

g) Marcatura climatica e ambientale

Lo Stato membro dovrebbe seguire le istruzioni riportate nel modello di gennaio 2021 per il PRR iniziale⁷. Si rilevi che, oltre all'obiettivo climatico complessivo del 37 % per il PRR nel suo complesso e alle misure che contribuiscono alla transizione verde, compresa la biodiversità, o alla risposta alle sfide che ne derivano, lo stesso capitolo REPowerEU deve conseguire un obiettivo climatico pari ad almeno il 37 % sulla base dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU.

h) Principio "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH)

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere, tramite il modello di cui all'allegato I degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (orientamenti tecnici DNSH) (2021/C58/01), un'autovalutazione del principio "non arrecare un danno significativo" (autovalutazione DNSH) per ciascuna misura inclusa nel capitolo REPowerEU non soggetta a deroga a tale principio, specificando in che modo sarà garantita la conformità. Ove possibile e pertinente, nell'ambito dell'autovalutazione lo Stato membro è invitato a fornire anche una stima quantitativa dell'impatto ambientale delle misure.

Per le misure che lo Stato membro intende proporre con deroga al principio DNSH, la Commissione può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, che lo Stato membro dovrebbe fornire, riguardo al rispetto delle condizioni per il ricorso alla deroga previste dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

i) Finanziamento e costi

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere informazioni sul costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo REPowerEU, corredate di un'adeguata motivazione. Ciò dovrebbe includere, per ogni nuova riforma e nuovo investimento, tutti gli elementi di cui alla

⁷ https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en.

sezione 10 del modello 2021⁸. Per le misure rafforzate la cui modifica è limitata all'entità della misura, lo Stato membro dovrebbe trasmettere informazioni sul costo totale stimato modificato; se la motivazione dei costi non cambia rispetto al piano iniziale, lo Stato membro può dichiarare semplicemente che le indicazioni precedenti rimangono invariate.

⁸ Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza, parte 1/2 (SWD(2021) 12 final), Bruxelles 22.1.2021.